



ISTITUTO COMPRENSIVO “PINEROLO III”

Scuola con sezione ad indirizzo musicale

Viale Kennedy, 24 – 10064 PINEROLO (TO)

0121/321693 – Sito web: www.icpinerolo3.edu.it

PEO: toic8bp00b@istruzione.it – PEC: toic8bp00b@pec.istruzione.it

Succursali in Pinerolo – Sedi associate: Piscina e Riva

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI AGILITÀ E INNOVAZIONE

Al Personale della scuola

Alle Famiglie

Agli Atti

Al sito web

PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Negli ultimi anni si assiste, sempre più frequentemente, ad una richiesta da parte delle famiglie concernente la somministrazione di farmaci salvavita durante l'orario scolastico.

La procedura relativa all'attivazione della somministrazione dei farmaci a scuola trova fondamento, ancora dopo 20 anni, nelle **Raccomandazioni del 2005** contenenti le “**Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico**”, emanate dal MIUR d'intesa con il Ministero della salute.

Si tratta di un documento interministeriale che, pur non avendo una forza di legge, pone la Dirigente Scolastica a dover adottare un **protocollo di somministrazione** in quanto garante di due diritti costituzionalmente garantiti, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto all'istruzione aperta a tutti (art. 34).

In linea con le Raccomandazioni contenenti le Linee guida si definisce il seguente Protocollo da seguire in caso di necessità.

Art. 1: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle **autorizzazioni** specifiche rilasciate dal competente servizio delle **ASL**; tale **somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario**, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 2: MODALITA' DI INTERVENTO

La **somministrazione di farmaci in orario scolastico** deve essere **formalmente richiesta dai genitori** degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una **certificazione medica** attestante lo stato di malattia dell'alunno con la **prescrizione specifica dei farmaci da assumere** (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I **DIRIGENTI SCOLASTICI**, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

1. **effettuano una verifica** delle **strutture scolastiche**, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
2. **concedono**, ove richiesta, l'**autorizzazione all'accesso ai locali scolastici** durante l'orario scolastico ai **genitori** degli alunni, o a loro **delegati**, per la somministrazione dei farmaci;
3. **verificano la disponibilità** degli **operatori scolastici in servizio** a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli **operatori scolastici** possono essere **individuati** tra il **personale docente** ed **ATA** che abbia seguito i **corsi di pronto soccorso** ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 (modificato Dlgs. 81/2008).

Qualora nell'edificio scolastico **non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale** o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i **DIRIGENTI SCOLASTICI possono procedere**, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'**individuazione di altri soggetti istituzionali** del territorio con i quali **stipulare accordi e convenzioni**.

Nel **caso** in cui **non sia attuabile tale soluzione**, i **DIRIGENTI SCOLASTICI** possono provvedere all'**attivazione di collaborazioni**, formalizzate in apposite **convenzioni**, con i **competenti Assessorati** per la **Salute** e per i **Servizi sociali**, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad **Enti** ed **Associazioni di volontariato** (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il **DIRIGENTE SCOLASTICO** è **tenuto a darne comunicazione formale e motivata** ai **genitori** o agli esercenti la potestà genitoriale e al **Sindaco del Comune** di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

In difetto delle condizioni sopradescritte, il DS è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 3 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le Linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Sempre nel quadro della gestione delle emergenze, in assenza di una specifica richiesta dei genitori o in di assenza di disponibilità di personale scolastico alla somministrazione dei farmaci, il personale scolastico e la scuola hanno l'obbligo di intervenire prontamente e fronteggiare la situazione di emergenza per non incorrere nei reati di omissione di soccorso di cui all'art. 593 del codice penale o di abbandono di persone minori o incapaci di provvedere a se stessi (art. 591 cp).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Erica Di Stefano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2, D. Lgs. 39/93"

